

SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 58808/2013

Il Giudice dott. LAURA COSENTINI,

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.1.2014,

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che, con ricorso notificato il 15.10.13 ex art.702 bis c.p.c., R. R. chiedeva accertarsi la nullità degli artt.3 e 4 del contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'importo di L.170.000.000 tra lo stesso e la BANCA (già xxx) il 16.5.2001 (doc.1), nonché la nullità dell'art.13 delle Condizioni generali di mutuo ivi recepite (All.B) e clausole pattizie che stabilivano tasso ordinario e tasso di mora in termini che, cumulati secondo i principi sanciti in sent. Cass. n.350/13, e sommati all'incidenza del premio assicurativo pagato per l'assicurazione obbligatoria (da computarsi nel TAEG), assumeva superare sistematicamente, già dalla stipulazione del rapporto (sulla base del Piano di Ammortamento inviato dalla Banca il 23.7.13 — doc.2), il tasso soglia di usura di cui alla L.n.108/96 (come da Prospetto di raffronto sub doc.3);

rilevato che, richiamando l'operatività del disposto di cui all'art.1815 c.c., il ricorrente faceva valere il suo diritto alla non debenza di alcun interesse, chiedendo condannarsi la banca alla restituzione degli interessi pagati e delle ulteriori spese accessorie non dovute, per complessivi € 48.195,89 (docc.7,8), importo da compensare con il debito capitale residuo, alla data del 23.7.13, pari a € 48.201,63, ulteriormente chiedendo la condanna al pagamento di € 25.000,00 per risarcimento danni morali da indebita segnalazione del suo nominativo presso il CRIF(doc.18), segnalazione di cui chiedeva ordinarsi la cancellazione;

Rilevato che la BANCA, costituendosi con comparsa 3.1.14, eccepiva in via preliminare il difetto di rito in punto cancellazione iscrizioni preso CRIF, da ricondursi alle controversie in tema di privacy ex art.7 D.L.vo n. 193/03 e quindi al rito del lavoro per esse previsto, e chiedeva in ogni caso la conversione del rito da sommario a ordinario per dare ingresso a

un'istruzione più compiuta, instando nel merito per l'integrale rigetto delle domande svolte;

rilevato che nel merito negava la banca il denunciato superamento del tasso soglia (pari al 10,23% nel trimestre 1.4/30.6.01 di stipulazione contratto), osservando che ciascuno dei tassi come originariamente pattuiti (e che non andavano tra loro sommati, per essere il tasso di mora applicato nella sola eventualità di inadempimento) erano al di sotto di detta soglia (6,54% annuo il tasso pre-ammortamento, 6,68% il tasso a regime - ossia euribor 1 mese + spread 2,15, 9,50% il tasso di mora - ossia media euribor 3 mesi + spread 3,50), e che al di sotto erano rimasti anche nel prosieguo, quando variavano in funzione dell'andamento dell'euribor, e ciò pur computando nei versamenti mensili rateizzati anche spese ed oneri quali dettagliatamente pattuiti in contratto sub artt.1 e 5 e 9 Condizioni generali (il che già elevava il tasso nominale annuo originariamente pattuito, del 6,68% al giugno 2001, a un tasso effettivo, o ISC, del 7,50%);

Rilevato che, in punto segnalazione CRIF, riferiva la banca come ciò fosse avvenuto nel rispetto della normativa di riferimento in esito agli avvisi al mutuatario di ritardi nella corresponsione delle rate di rimborso, il che parimenti aveva comportato l'addebito al cliente di interessi di mora e di spese di collezione recupero credito da parte di società terza, queste ultime peraltro successivamente stornate per puro spirito conciliativo e di buona prosecuzione del rapporto con il cliente.

Sentite le parti all'udienza fissata del 16.1.2014, e preso atto che, da un lato il ricorrente insisteva per l'espletamento di CTU contabile che evidenziasse il denunciato superamento del tasso di usura, e dall'altro parte resistente insisteva per la conversione del rito da sommario a ordinario;

Ritenuto che la controversia sia di natura documentale, e possa essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni:

1. la denunciata violazione degli artt.1815 c.c. e 1 D.L. n.394/00, come conv. con L.24/01, troverebbe ragione, secondo il ricorrente, nell'avvenuta pattuizione, in sede di contratto di mutuo 16.5.2001, di due diversi tassi d'interesse, a titolo rispettivamente di corrispettivo del prestito (artt.3 e 4 contratto - tasso preammortamento e tasso ammortamento) e a titolo di penalità per l'eventuale ritardo/inadempimento (art.13 Condizioni Generali - tasso di mora), tassi che, cumulati tra loro (come da prospetto sub 3 ricorrente), porterebbero a un

evidente superamento, già in sede di stipulazione del contratto, del tasso soglia d'usura all'epoca rilevato da Banca d'Italia;

2. si premette che all'epoca della stipulazione (16.5.2001), il tasso soglia per la categoria "mutui" era pari al 10,23% (tasso medio rilevato del 6,82%, aumentato della metà), e che in contratto era stato convenuto:

a) un tasso di preammortamento, per il periodo intercorrente tra stipula contratto e decorrenza piano ammortamento, nella misura fissa "dello 0,5450001% mensile, pari a un dodicesimo del saggio d'interesse annuo del 6,54%", tasso da applicarsi anche per le prime 2 rate mensili del piano di ammortamento (art.3 contratto)

b) un successivo tasso corrispettivo, da applicare dalla terza rata in avanti del piano di ammortamento, nella misura variabile di "un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso euribor 1 mese... riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata... aumentata di 2,15 punti percentuali" (art.4 contratto), tasso che all'epoca di stipulazione era pari a un TAN del 6,68% su base annua (come indica la banca in comp.cost. a pag.12, menzionando una media mensile "Euribor 1 mese" del 4,53%, dato non oggetto di specifica contestazione);

c) un tasso di mora nella misura variabile della "media mensile del tasso Euribor 3 mesi maggiorata di 3,50 punti percentuali in ragione d'anno" (art.19 Condizioni Generali Mutuo), tasso che la banca indica nella misura del 9,50% su base annua, al momento della stipula del mutuo, maggio 2001 (così a pag.14 comp. cost.) e che il ricorrente indica al giugno 2001 nella misura inferiore del 8,202% (vedi tabella raffronto tassi sub 3);

3.a sostegno dell'assunto sub 1 il ricorrente richiama le considerazioni svolte dalla Corte di legittimità in sentenza n.3507/3, sentenza che tuttavia si reputa non si sia espressa nel senso suddetto (ossia che al fine della verifica del rispetto tasso soglia vadano cumulati tasso corrispettivo e tasso di mora), avendo unicamente affermato il principio, qui certamente condiviso, secondo cui "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" (in ciò richiamando anche l'inciso della Corte Costituzionale in sent. 25.2.02 n.29, secondo cui "il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"); la circostanza che poi, nella fattispecie all'esame della Corte, il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (pattuziamente individuato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, da cui un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all'epoca della pattuizione), non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di

mora vadano comunque e sempre cumulati, al fine della verifica del rispetto tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risultava usurario (tanto è vero che non era posto in discussione il tasso corrispettivo accertato dal giudice del merito, nè la sua debenza, ma unicamente il tasso di mora, la cui nullità si diceva peraltro non rilevabile d'ufficio, in quanto non fondata su elementi già acquisiti al giudizio – era indicato solo in comparsa conclusionale);

4.nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto soglia d'usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia);

5.nella fattispecie in esame gli elementi acquisiti consentono tuttavia di affermare che il tasso di mora pattuito (individuabile sulla base di parametri autonomi e non in percentuale maggiorata rispetto al tasso corrispettivo) risultasse ampiamente al di sotto del tasso soglia, e ciò sia all'epoca della stipulazione (16.5.2001), raffrontandosi il tasso del 9,50% indicato dalla banca, con il tasso soglia dell'epoca, pari al 10,23% (vedi sub 2c), sia nel prosieguo, raffrontandosi i tassi di mora quali mensilmente elencati dal ricorrente nel prospetto sub 3, con i tassi soglia, sempre nettamente superiori, parimenti riportati in prospetto (tassi soglia che erroneamente il ricorrente raffronta alla somma numerica di percentuale tasso applicato e percentuale tasso mora, ricavandone l'asserita usurarietà);

6.la circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempimento; un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe invero rilevare, non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota

capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia; ciò è tuttavia ipotesi estremamente improbabile quando tasso corrispettivo e tasso di mora siano singolarmente al di sotto del tasso soglia, dovendo considerarsi che il tasso di mora va ad incidere non già sull'intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d'interessi compresa nella rata rimasta impagata (il cumulo degli interessi conteggiati ad entrambi i titoli potrebbe superare il tasso soglia, già all'epoca della pattuizione, solo nell'ipotesi limite di tassi corrispettivi e di mora poco differenziati e poco al di sotto del tasso soglia, come da esempio sub 8; il superamento nel prosieguo si avrebbe invece quando l'inadempimento si protraesse per un numero talmente elevato di rate, ipotesi teorica incompatibile con il permanere dello stesso rapporto contrattuale, da determinare mensilmente un conteggio cumulato di interessi corrispettivi e moratori talmente elevato da risultare percentualmente superiore al tasso soglia ove raffrontato al capitale mutuato);

7. nel caso di specie il ricorrente non ha tuttavia provato, ma neppure allegato, che il cumulo degli effettivi interessi applicati, corrispettivi e di mora, abbia mai determinato nel corso del rapporto il superamento del tasso soglia (avendo incentrato ogni doglianza sul cumulo nominale dei due tassi), né sarebbe ammissibile una CTU contabile, che avrebbe natura esclusivamente esplorativa in assenza di specifica doglianza su un effettivo cumulo usurario degli interessi applicati e pretesi dalla banca (quali resi noti al mutuatario e dallo stesso pagati);

8. una verifica matematica esemplificativa condotta sulla base degli effettivi tassi pattuiti, corrispettivi e di mora, consente peraltro di escludere che nella fattispecie in esame il tasso di mora fosse stato pattuito già dall'inizio in termini da condurre al superamento del tasso soglia, ove cumulato agli effetti del tasso corrispettivo, e ciò anche ipotizzando un inadempimento appena successivo alla stipulazione del mutuo, quando sicuramente la quota d'interessi sulla rata impagata era destinata ad essere più elevata rispetto al prosieguo (venendo conteggiata su capitale maggiore): ipotizzando invero l'inadempienza del mutuatario già decorrenza dalla prima rata, ed anche applicando, per la prima rata d'interessi sull'intero capitale mutuato di L.170.000.000, non già il contenuto tasso di preammortamento ma il più elevato tasso di ammortamento, pari a 1/12 del 7,50% (TAEG conteggiato dalla banca, come infra sub 9), si avrebbe una rata d'interessi per $L.1.062.500$ ($7,50:12=0,625 \times 170.000.000\%$), e di rimborso capitale per L.344.930 ($170.000.000 \times 0,2029\%$ - come da piano ammortamento, All.C mutuo); decorso il primo mese di ritardo, su detta rata, pari a un totale di L.1.407.430, decorrerebbero interessi pari a 1/12 del

pattuito tasso di mora del 9,50% ($9,50:12=0,79166 \times 1.407.430\%$), ossia pari a L.11.142; il totale degli interessi pretesi, a titolo di corrispettivo e a titolo di mora sulla prima rata, risulterebbe L.1.073.642 ($1.062.500+11.142$), corrispondente a un tasso mensile dello 0,6315% sull'iniziale capitale di L.170.000.000, pari a un tasso anno del 7,57%, ampiamente al di sotto del tasso soglia dell'epoca (per arrivare a un superamento del tasso soglia si dovrebbe fare l'ipotesi teorica di tassi corrispettivi e di mora poco distanziati ed entrambi molto vicini al tasso soglia, quali ad esempio tasso corrispettivo del 10,15% ($:12=0,845833$) e tasso di mora del 10,20% ($:12=0,85$): ne deriverebbe una prima rata di L.1.437.916 di interessi e L.344.930 di capitale, per un totale di L.1.782.846, ed interessi di mora, per ritardo di 1 mese, di L.15.154 che, sommati agli interessi corrispettivi, porterebbero a L.1.453.070, corrispondenti a un interesse mensile dello 0,8547% sull'iniziale capitale di L.170.000.000, pari a un tasso annuo del 10,25%, superiore al tasso soglia);

9.nella fattispecie in esame va parimenti escluso, sulla base dei dati documentali in atti, che il tasso corrispettivo nominale pattuito su base annua (c.d. TAN), pari al 6,68% all'epoca di stipulazione del contratto (vedi sub 2b), potesse arrivare a superare il tasso soglia, ove comprensivo dell'incidenza dei restanti costi connessi all'erogazione del credito, quali pattuiti in contratto all'art.1 (spese perfezionamento pratica e premi assicurativi, detratti dalla somma pattuita a mutuo di L.170.000.000 unitamente all'imposta sostitutiva e agli interessi di preammortamento), e all'art.5 (spese oneri indicati in dettaglio nell'allegato D del contratto, da versarsi in sede di rimborsi rateali);

10.deve considerarsi che la stessa banca, riconoscendosi obbligata al rispetto delle Istruzioni Banca d'Italia (vedi Comunicato Banca d'Italia 23.8.01 – doc.6 banca), indica nel 7,50% il Tasso Annuo Effettivo Globale (c.d. TAEG o ISC – Indicatore Sintetico di Costo), tasso asseritamente ricavato computando l'incidenza dei costi tutti suddetti, premi assicurativi compresi, sul TAN del 6,68% convenuto in contratto; parte ricorrente sembra contestare il TAEG indicato dalla banca, sul rilievo che non sarebbe stato conteggiato l'importo di L.7.815.140 (corrispondente ad € 4.036,18 di cui in verbale d'udienza 16.1.14), pari all'importo detratto in sede di erogazione della somma mutuata, versata invero per il minor importo di L.162.184.860; si rileva in proposito che, al di là del fatto che nell'importo di L.7.815.140 vanno compresi, sia l'imposta sostitutiva, certamente esclusa dal TAEG, sia gli interessi di preammortamento al tasso dello 0,545001% mensile per il mese intercorrente tra la data di erogazione mutuo, 16.5.01, e la data di inizio piano ammortamento, 21.6.01, per importo pari a L.926.500, deve in ogni caso considerarsi che, anche qualora gli interessi pagati in sede di prima rata di ammortamento, pari a L.926.500

(conteggiate al tasso dello 0,545001% su L.170.000.000), fossero stati conteggiate non già sull'intero finanziamento ma sul minore importo effettivamente versato di L.162.184.860 (detratti premi di assicurazione e altro), l'importo pagato sarebbe stato l'equivalente di un tasso mensile dello 0,571267%, pari al tasso annuo del 6,85%, comunque ampiamente al di sotto del tasso soglia (parimenti al di sotto del tasso soglia si collocherebbe il conteggio di tasso, ove si computassero gli interessi al più elevato TAEG annuo del 7,50% su L.170.000.000, pari all'importo annuo di L.12.750.000, e si rapportasse tale importo a L.162.184.860, risultando l'equivalente di un tasso effettivo annuo del 7,86%);

11.ne consegue che, anche in assenza di verifica contabile rimessa a CTU, può già escludersi che il tasso corrispettivo sia stato pattuito ab origine in termini superiori al tasso soglia, e parimenti può escludersi (al di là della genericità della doglianza, non accompagnata da alcun conteggio effettivo) che tale superamento si sia verificato nel prosieguo, risultando applicati tassi corrispettivi ampiamente al di sotto del tasso soglia (vedi doc.3 ricorr.), sui quali è modesta l'incidenza percentuale, sia degli ulteriori costi e oneri pretesi in sede di pagamenti rateali, contrattualmente previsti ed evidenziati nel prospetto Banca 23.7.13 in termini contenuti (doc.2 ricorrente), sia (richiamandosi le argomentazioni sub 8) degli interessi moratori isolatamente addebitati (si veda ad esempio l'addebito di € 18,22 per 5 rate insolute dal 21.6.07 al 26.10.07 – doc.10 ricorr.);

Ritenuto, per le considerazioni tutte che precedono, non possa pertanto trovare accoglimento la domanda posta dal ricorrente di accertamento della nullità delle clausole sub 3 e 4 del contratto di mutuo 16.5.01 e sub 13 delle richiamate Condizioni Generali di mutuo, non ravvisandosi l'addotta stipulazione ab origine di tassi usurari, né peraltro ravvisandosi la sopravvenuta usurarietà dei tassi applicati nel prosieguo del rapporto;

Ritenuto ne consegua il rigetto della domanda restitutoria svolta e parimenti il rigetto della domanda in punto segnalazioni CRIF (e correlata domanda risarcitoria), palesandosi segnalazioni legittime in relazione agli intervenuti episodici ritardi nel pagamento delle rate di rimborso mensile, destinate a permanere per il tempo regolamentare previsto (vedi sub doc.12 ricorr.);

Ritenuto che in punto spese di lite, le stesse vadano poste a carico della parte ricorrente, soccombente, venendo liquidate ai sensi del D.M. n.142/12;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. rigetta ogni domanda posta da R. R. R. nei confronti di della BANCA con ricorso notificato il 15.10.13;
2. condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di procedimento, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA.

Si comunichi.

Milano, 28 gennaio 2014.

Il Giudice

dott. Laura Cosentini

 **Ex Parte Creditoris ATC**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris ATC**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris ATC**
Rivista di Informazione Giuridica